



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CERTIFICAZIONE E RIVISITAZIONE ENTI LOCALI

DOCUMENTO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E DOCUMENTI ALLEGATI

AREE DI DELEGA CNDCEC

Contabilità e revisione degli
Enti locali e delle società a
partecipazione pubblica

CONSIGLIERI DELEGATI

Cristina Bertinelli
Giuseppe Venneri

7 NOVEMBRE 2024

DOCT.MARCO ATZEI

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
Bilancio di previsione 2025-2027 e documenti allegati



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONTOLOGIA E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

GRUPPO DI LAVORO

MARCO CASTELLANI - *Presidente Ancrel*

TOMMASO PAZZAGLINI - *Ancrel*

ANNA DE TONI - *Ricercatrice FNC*



COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO

Provincia di ORISTANO

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marco Atzei





L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 26/03/2025

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2025-2027, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, del Comune di BARATILI SAN PIETRO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marco Atzei





1. PREMESSA

Il sottoscritto Dott. MARCO ATZEI in qualità di Revisore dei Conti nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 20/03/2025

Premesso

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. n.267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs.n.118/2011;
- che è stato ricevuto in data 24/03/2025 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, approvato dalla Giunta comunale in data 24.03.2025 con delibera n. 31, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, in data 20.01.2025 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027;

l'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000.

2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di BARATILI SAN PIETRO registra una popolazione al 01.01.2024, di n.1203 abitanti.

L'Ente **non** è in disavanzo.

L'Ente **non** è in piano di riequilibrio¹.

¹ Per gli enti in **piano di riequilibrio** si segnala la Sentenza della Corte costituzionale n. 224 depositata in data 22 dicembre 2023 che dichiara l'illegittimità del comma 1 dell'art. 43 Decreto-legge n. 133 del 2014 "nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa".

Sul tema l'Osservatorio del Ministero dell'Interno ha emanato un atto di indirizzo in data 7 ottobre 2024 che prevede che: "Per effetto della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale n. 224 del 2023 - che ha configurato le anticipazioni dal "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" quali anticipazione di liquidità - le amministrazioni territoriali che abbiano utilizzato dette anticipazioni dal fondo di rotazione non per riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza bensì a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo, sono tenuti a provvedere ad un graduale risanamento del deficit, facendo ricorso a coperture alternative rispetto a quelle originariamente appostate sulla base dell'art. 43 (ora dichiarato non conforme a Costituzione nei termini indicati dalla citata sentenza n. 224) e,



L'Ente **non** è in dissesto finanziario.

3. DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente ha **gestito** in esercizio provvisorio.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del D.lgs. n.118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 22 dicembre 2015, allegato 1.

L'Organo di revisione è **iscritto** alla BDAP.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, abbia effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti in data 17.01.2025.

L'Ente è **adempiente** all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non risulta** strutturalmente deficitario sulla base dei parametri individuati con Decreto interministeriale del 4 agosto 2023 per il triennio 2022-2024.

4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE

Con riferimento alla verifica della coerenza delle previsioni l'Organo di revisione sul Documento Unico di programmazione (DUP), approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 24.03.2025, ha espresso parere con verbale n 1 del 26/03/2025 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

L'Organo di revisione ha verificato che il DUP contengono i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023, è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il programma espone interventi di investimento uguali o superiori a 150.000,00 Euro.

Il programma risulta coerente anche con i progetti PNRR, per i quali non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (rif. art. 225 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 *"in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi*

nel frattempo, resi eventualmente disponibili, in modo, comunque, coerente con l'esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l'intero periodo di risanamento. Devono ritenersi interessati alle operazioni di rimodulazione delle risorse di propria competenza quegli enti ancora in procedura di riequilibrio alla data del deposito della sentenza n. 224 del 2023; non anche gli enti per i quali il piano di risanamento del deficit si sia, medio tempore, esaurito (art. 243-quater, comma 6, TUEL)."



cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018").

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, NON È STATO REDATTO in quanto non sono previste fattispecie.

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 non è stato redatto in quanto non sono previsti acquisti di beni e servizi pari o superiori a Euro 140.000,00.

(N.B. Nel caso in cui gli Enti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")

Programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale

Nella Sezione operativa del DUP è **stata determinata** la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Programma annuale degli incarichi

Il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007, convertito con L. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 e all'art. 7 comma 6, D. lgs. 165/2001 **non è stato redatto**.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha una sezione del DUP dedicata al PNRR. (si rinvia al paragrafo dedicato al PNRR) e nella Nota Integrativa

5. LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2023 E 2024

L'Organo consiliare ha approvato con delibera n.8 del 28.07.2024 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2023.



La gestione dell'anno 2023 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2023 (oppure: al 31/12/2024 se deliberato il rendiconto) così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.978.147,46
RISCOSSIONI	(+)	254.789,93	2.313.904,55	2.568.694,48
PAGAMENTI	(-)	726.278,41	1.289.621,06	2.015.899,47
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.530.942,47
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.530.942,47
RESIDUI ATTIVI	(+)	409.408,44	371.667,11	781.075,55
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	312.309,97	589.368,25	900.678,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			13.482,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			21.714,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) (2)	(=)			2.376.142,58

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)		161.972,45
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		120.000,00
Altri accantonamenti		34.144,33
	Totale parte accantonata (B)	316.116,78
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		6.161,37
Vincoli derivanti da trasferimenti		841.298,43
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	847.459,80
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	296.934,20
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	915.631,80

5.1 Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che **non è stata rilevata**, anche mediante l'acquisizione delle attestazioni dei responsabili dei servizi entro una data utile per la formulazione delle previsioni di bilancio, la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.



L'Organo di revisione ha verificato che dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato.

6. BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il bilancio di previsione 2025-2027 **rispetta** il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del TUEL;
- le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.lgs. n.118/2011;
- le previsioni di competenza **rispettano** il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di competenza per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono così formulate:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.444.260,78								
Utilizzo avanzo di amministrazione		85.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione*		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondi anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		596.923,41	0,00	0,00					
Totale entrate finali	3.923.517,25	2.944.817,43	1.986.702,85	1.986.502,85	Totale spese finali	4.701.243,82	3.609.626,98	1.968.651,46	1.968.312,01
Totale complessivo entrate	6.992.888,00	4.119.740,84	2.479.702,85	2.479.502,85	Totale complessivo spese	5.238.948,09	4.119.740,84	2.479.702,85	2.479.502,85

6.1. Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento nella costituzione del FPV al 1° gennaio 2025, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha applicato** correttamente il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avuto riguardo in particolare al paragrafo 5.4.9 (la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate) tenuto conto delle novità introdotte dal D.lgs. n.36/2023 ed inserite nei principi contabili dal DM 10 ottobre 2024 (XVII° correttivo di Arconet).

L'Organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni di spesa sia correlata con la costituzione del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2025-2027, nonché con gli impegni pluriennali, al fine di:



- verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi;
- evidenziare i ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma;

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2025 sono le seguenti:

Fondo Pluriennale Vincolato ENTRATA	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	19.176,30	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	577.747,11	0,00	0,00
TOTALE FPV ENTRATA	596.923,41	0,00	0,00

L'Organo di revisione ha verificato mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo.

6.2 FAL – Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

6.3. Equilibri di bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'impostazione del bilancio di previsione 2025-2027 è tale **da garantire/non garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

Il comma 2 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, **il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.**

In sostanza a livello normativo si conferma l'impostazione di Arconet (riunione 11/12/2019) che aveva precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, **gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli**



accantonamenti di bilancio. Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.

Inoltre, il comma 9 dell'articolo 104 prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da parte dei singoli enti (cfr. box § 8 Fondi), disponendo che:

- la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap;
- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 2 e dell'accantonamento di cui al comma 6 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
- nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con DM del MEF, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo decreto è determinato l'importo dell'incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione. In particolare, gli enti inadempienti con riferimento all'esercizio 2025 dovranno, come sanzione, incrementare il fondo accantonamento nel 2026 con variazione di bilancio per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:

a) del saldo W2 se negativo come da rendiconto 2025;

b) del minore accantonamento del fondo 2025 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica stabilito per il 2025.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.444.260,78		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	19.176,30	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.104.987,07	1.963.202,85	1.962.502,85
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.158.492,92	1.945.351,46	1.944.312,01
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
fondo crediti di dubbia esigibilità		38.803,99	38.803,99	38.803,99
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (5)	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	17.113,86	17.851,39	18.190,84
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)		-51.443,41	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso di prestiti (2)	(+)	85.000,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		33.556,59	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		577.747,11	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		839.830,36	23.500,00	24.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.451.134,06	23.500,00	24.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (5)	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (5)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-33.556,59	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00		
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (5)	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine (5)	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (5)	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O +J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): Equilibrio di parte corrente (O)			33.556,59	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		85.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.			-51.443,41	0,00	0,00

L'equilibrio finale è pari a zero.



L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2025-2027 è stata prevista l'applicazione di avanzo accantonato/vincolato presunto.

6.4. Previsioni di cassa

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre del 2024 è pari a 2.444.260,78

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere;
- il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL;
- le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione **vengono** presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti. L'Economo ha versato il residuo in tesoreria.
- la previsione di cassa relativa all'entrata è **effettuata** tenendo conto del *trend* della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate;
- gli stanziamenti di cassa **comprendono** le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili;
- le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con applicazione dell'avanzo libero o con il margine differenziale di competenza **sono state determinate** sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera.
- le previsioni di cassa per la spesa del titolo II **tengono conto** dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.
- le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento **sono coerenti** con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

L'Organo di revisione ritiene che:

- le previsioni di cassa **rispecchiano** gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese;



- non sono state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

L'art. 6 co.1 del D.l. 19 ottobre 2024 n. 155 dispone che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Questo modello dovrà essere coerente con le previsioni di cassa autorizzatorie che gli enti devono già predisporre in sede di bilancio di previsione per poi gestirle in corso di esercizio.

L'art.6 co. 2 del DI 155/2024 precisa che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa. Si rammenta che i revisori già ai sensi della circolare RGS 15 del 5 aprile 2024 sono tenuti a riportare nei loro verbali, per lo meno in quelli relativi alle verifiche trimestrali, i controlli sui tempi di pagamento e sulla dinamica dei flussi di cassa e dovranno, quindi, anche verificare che gli enti abbiano predisposto il nuovo piano dei flussi di cassa.

6.7. Nota integrativa

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio contabile 4/1.

7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

7.1 Entrate

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2025-2027, alla luce della manovra disposta dall'Ente, l'Organo di revisione ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

7.1.1. Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente NON ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n.360/1998, l'addizionale all'IRPEF

L'Organo di revisione ha verificato che pertanto non vi sono previsioni di gettito come previsto dal principio 4/2 del D.lgs. n.118/2011.

L'art. 99 della Legge di Bilancio 2025 dispone che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre



2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025 in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui ai commi 1 e 2 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

IMU

L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'Ente **ha approvato in data 27.02.2025 con deliberazione del C.C. N.1** le nuove aliquote come da tabella ministeriale.

TARI

La Tari – Tassa Rifiuti – è destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e speciali. Il gettito complessivo è finalizzato a coprire tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario (di seguito "PEF") del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 2020, il PEF è redatto ed approvato secondo il nuovo metodo tariffario rifiuti (di seguito "MTR"), elaborato da ARERA, che, l'anno successivo, ha stabilito: una programmazione quadriennale (2022-2025), una serie di novità metodologiche e nuove voci di costo. In particolare, i costi 2022 e l'entità delle risorse derivanti dalla TARI sono stati determinati in relazione ai costi da consuntivo 2020 (a-2) e ai costi di preconsuntivo 2021 (a-1). Ne consegue, sulla base dello schema di calcolo ARERA, la definizione dell'entrata tariffaria.

Le tariffe della TARI sono definite sulla base del Piano economico finanziario (PEF), predisposto dal gestore e validato dall'ente territorialmente competente l'unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti. Quest'ultimo viene redatto sulla base del metodo tariffario approvato dall'ARERA (Autorità Energia, Reti e Ambiente) con la deliberazione n. 363 del 3/08/2021 (MTR-2). Le tariffe del tributo sono determinate, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, al fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio, secondo l'ammontare massimo delle entrate tariffarie risultanti dal PEF. Nelle more dell'approvazione delle tariffe della TARI, possibile solo una volta che sarà completata la validazione del piano economico-finanziario, nello schema di bilancio sono state riportate le proiezioni degli importi iscritti nel 2023, con riserva del loro aggiornamento all'esito della validazione del PEF e della conseguente approvazione delle tariffe TARI, la quale sarà effettuata comunque nei termini di legge. Peraltro, il termine di approvazione delle tariffe TARI è stata differita al 30 aprile di ciascun anno, separandolo da quello di approvazione del bilancio di previsione (legge di conversione D.L. 228/2021). Si prevede un adeguamento



del piano economico finanziario PEF entro i termini di legge e il conseguente adeguamento delle tariffe Tari 2025 al fine di coprire i costi di servizio, in previsione del nuovo contratto di appalto in programma a fine anno per la gestione del servizio. Il gettito è stato stimato sulla base dell'andamento degli anni precedenti e sulla previsione dei nuovi rincari conseguenti al nuovo appalto a partire da ottobre 2025.

7.1.2. Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Gli stanziamenti di bilancio relativi ai proventi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, in riferimento ai tributi comunali IMU/TASI e TARI, non possono essere i stimati sul dato storico dell'attività di accertamento svolta dall'Ente negli esercizi precedenti in quanto il servizio è stato privo di responsabile da giugno 2022 e di personale all'ufficio tributi fino al 2024. A seguito dell'inserimento del nuovo istruttore contabile all'ufficio tributi a fare data da gennaio 2025, è stata avviata un'intensa attività di verifica e monitoraggio sulle banche dati dell'ente relativamente all'IMU e alla TARI attraverso l'avvio di piani di recupero per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permettere di recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obiettivi.

Tale verifica ha permesso un ampliamento della base imponibile per l'anno 2025 e successivi. È prevista per l'anno 2025-2026-2027 una ulteriore attività straordinaria di bonifica della banca dati TARI, IMU. Le previsioni saranno aggiornate con i dati definitivi derivanti dagli atti di accertamento emessi e notificati ai contribuenti. Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dei Tributi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TARI) di anni precedenti è previsto per il 2025 in euro 30.000,00 a seguito dell'invio degli accertamenti per le annualità 2019-2020. Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dell'Imposta municipale propria (IMU/TASI) di anni precedenti è previsto in euro 35.000,00 e si basa su un'attenta analisi delle omesse dichiarazioni e omesso versamento per le annualità precedenti, tenendo altresì conto dei cespiti imponibili ancora accertabili e delle possibili azioni di recupero delle superfici non dichiarate. Le previsioni delle entrate dal recupero dell'evasione tributaria è stata considerata per l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

7.1.3. Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse

L'Organo di revisione ha verificato gli importi inseriti nel titolo 2 di entrata come trasferimenti correnti **corrispondono** con quanto indicato nel sito web della finanza locale tra le spettanze per la tipologia 101 e per le altre tipologie i valori inseriti **sono supportati** da idonea documentazione e relativa motivazione.

L'Organo di revisione ha verificato che all'interno dei trasferimenti correnti **sono state previste** le risorse per il fondo speciale equità livello dei servizi in quanto dovute.

7.1.4. Proventi dei beni dell'ente

Servizi dell'ente

Tra i servizi pubblici offerti dal comune figurano una serie di prestazioni di natura molto diversa: dai trasporti, alle mense scolastiche, ai servizi sociali. Per rendere sostenibile il loro costo per l'ente, vengono coperti - oltre alla fiscalità generale - anche attraverso tariffe pagate dagli utenti. Tra le prerogative dei comuni, quella di garantire e organizzare i servizi pubblici locali



necessari alle esigenze della cittadinanza. Questi possono essere gestiti sia direttamente dall'ente, attraverso i propri uffici, oppure attraverso società partecipate o private attraverso un appalto. I servizi offerti dall'amministrazione comunale possono essere di natura molto differente tra loro. Si va dal trasporto urbano alle mense scolastiche, dalle piscine agli impianti sportivi dell'ente, fino agli asili nido e agli altri servizi sociali o socio-assistenziali. Servizi che hanno un costo per l'ente, che in parte può essere coperto attraverso la fiscalità generale, ma che in parte è a carico degli stessi utenti attraverso il pagamento di una tariffa. Non si tratta, come sarebbe per un servizio totalmente privato, del prezzo effettivo della prestazione ricevuta – ma di un contributo richiesto all'utente per rendere più sostenibile la spesa a carico dell'ente pubblico. Le entrate da vendita di beni e servizi, sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e la modalità di erogazione dei servizi mentre le entrate derivanti dalla gestione dei beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene le locazioni, gli affitti.

Proventi delle sanzioni codice della strada

Con deliberazione di G.C.20 del 06/03/2015 viene approvata la destinazione dei proventi da sanzioni del codice della strada nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa; una quota pari al 90% degli stessi, al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è destinata alla finalità previste dall'art. 208, commi 1 e 4, del codice della strada, come evidenziato dall'apposita deliberazione della Giunta comunale. Gli stanziamenti relativi ai proventi per sanzioni a violazioni al codice della strada sono stati previsti in base al dato storico delle sanzioni elevate e all'ulteriore attività di controllo che si prevede di svolgere nel triennio 2025/2027

Canone unico patrimoniale

A seguito dell'entrata in vigore a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato "canone", in sostituzione delle seguenti entrate: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province di confermare le tariffe approvate con delibera del C.C n. n. 11 dell'11.05.2021, concernente l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria - Approvazione coefficiente di mantenimento o invarianza tariffaria del canone unico- anche per il 2025.

Servizi a domanda individuale

Si tratta di tutte quelle attività, gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti. La tipologia dei "servizi a domanda individuale" è stata definita dal Decreto Ministeriale 31/12/83 e gli enti erano tenuti ad approvare la misura percentuale della copertura dei costi con tariffe o contribuzioni. L'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92 ha stabilito che dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti al rispetto del tasso di copertura dei servizi solo quegli Enti che si trovano



in situazione strutturalmente deficitaria. Per tali Comuni, l'art. 243 del medesimo decreto prevede una copertura dei costi da parte dell'utenza non inferiore al 36%.
Con deliberazione di G.C. 25 del 13/03/2025 vengono approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale rispettando i vincoli imposti dalla legge per la copertura delle spese collegate. Per il 2025 sono state adeguate alcune tariffe 2024 dei servizi a domanda individuale anno 2025 del servizio pre-post accoglienza A.S 2024/2025. alle successive norme derogatorie.

Capitolo	Descrizione	Servizio	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027
30011	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO (Entrate dalla vendita di servizi)	Settore Amministrativo/Sociale/Demografici	0,00	0,00	0,00
30021	DIRITTI DI ROGITO [102401] (Entrate dalla vendita di servizi)	Settore Finanziario/Tributi	7.184,00	5.400,00	5.300,00
30031	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO TECNICO E SUAPE (Entrate dalla vendita di servizi)	Ufficio Tecnico	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30041	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE [11040] (Entrate dalla vendita di servizi)	Settore Amministrativo/Sociale/Demografici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30051	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE (Entrate dalla vendita di servizi)	Settore Amministrativo/Sociale/Demografici	1.700,00	1.700,00	1.700,00
30061	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)	Polizia Locale (Servizio Tecnico)	4.500,00	6.647,76	6.247,76
30071	DIRITTI CIE DA MINISTERO INTERNO (Entrate dalla vendita di servizi)	Settore Amministrativo/Sociale/Demografici	0,00	0,00	0,00
30081	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI	Settore Amministrativo/Sociale/Demografici	100,00	100,00	100,00
30131	CONTRIBUZIONE PARZIALE UTENZA MENSA SCUOLA MATERNA [11000] (Entrate dalla vendita di servizi)	Settore Amministrativo/Sociale/Demografici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30141	PROVENTI UTENZA SERVIZIO ACCOGLIENZA [146861] (Entrate dalla vendita di servizi)	Settore Sociale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30171	CONTRIBUZIONE PARZIALE FAMIGLIE PER INTERVENTI MINORI E TRASFERIMENTI DA ENTI TERZI (Entrate dalla vendita di servizi)	Settore Sociale	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30181	SAD - CONTRIBUZIONE PARZIALE UTENZA E TRASFERIMENTI DA ENTI TERZI [U_146601]	Settore Sociale	18.000,00	18.000,00	18.000,00
30191	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (Entrate dalla vendita di servizi)	Settore Amministrativo/Sociale/Demografici	100,00	300,00	300,00
30201	PROVENTI CUP [Quota Canone Occupazione suolo pubblico] (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)	Settore Finanziario/Tributi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30281	SERVIZI DI MOBILITA' SOCIALE - CONTRIBUZIONE UTENZA	Settore Sociale	500,00	500,00	500,00
30301	PROVENTI CUP [Quota Canone Pubblicità e Affissioni] (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)	Settore Finanziario/Tributi	500,00	700,00	500,00
30021	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (Fitti, noleggi e locazioni)	Ufficio Tecnico	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30031	FITTI REALI DI FABBRICATI (Fitti, noleggi e locazioni)	Ufficio Tecnico	500,00	600,00	700,00
Totale			70.584,00	71.447,76	70.847,76

7.2 Spese per titoli e macro aggregati

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni **sono** costruite **non tenendo** conto del tasso di inflazione programmata.

Le previsioni degli esercizi 2025-2027 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2024 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:



TITOLO 1						
MACROAGGREGATO	PREVISIONI ANNO 2025	%	PREVISIONI ANNO 2026	%	PREVISIONI ANNO 2027	%
101 Redditi da lavoro dipendente	475.855,86	22,05%	446.774,55	22,97%	433.274,55	22,28%
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	41.476,64	1,92%	39.226,64	2,02%	38.526,64	1,96%
103 Acquisto di beni e servizi	559.281,65	25,91%	502.824,11	25,85%	514.734,02	26,47%
104 Trasferimenti correnti	900.802,95	41,73%	869.982,09	44,72%	871.572,18	44,83%
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
107 Interessi passivi	9.856,44	0,46%	9.118,91	0,47%	8.779,46	0,45%
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	0,02%	500,00	0,03%	500,00	0,03%
110 Altre spese correnti	170.719,38	7,91%	76.925,16	3,95%	76.925,16	3,96%
TOTALE TITOLO 1	2.158.492,92		1.945.351,46		1.944.312,01	

7.2.1 Spese di personale

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è **contenuto** entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, **non ha previsto** incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020).

Il comma 9 dell'articolo 110 della Legge di bilancio 2025 ripristina un meccanismo di turn over per gli enti locali con più di venti dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Infatti, per quest'ultimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'anno 2025 non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.

Infine, il comma 12 prevede la facoltà di utilizzare una parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over al fine di incrementare del dieci per cento i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie dei



tagli. In particolare i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai relativi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2025-2027, **tiene conto** di quanto indicato nel DUP ed è **coerente**:

7.3. Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste per macroaggregato

TITOLO 2						
MACROAGGREGATO	PREVISIONI ANNO 2025	%	PREVISIONI ANNO 2026	%	PREVISIONI ANNO 2027	%
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.379.551,22	95,07%	16.747,76	71,27%	17.247,76	71,87%
203 Contributi agli investimenti	71.330,60	4,92%	6.500,00	27,66%	6.500,00	27,08%
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
205 Altre spese in conto capitale	252,24	0,02%	252,24	1,07%	252,24	1,05%
TOTALE TITOLO 2	1.451.134,06		23.500,00		24.000,00	

L'Organo di revisione ha verificato che le opere di importo superiore a euro 150.000,00 **sono state** inserite nel DUP e nel programma triennale dei lavori pubblici,

- Ogni intervento **ha** un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione che sono indicate nella delibera GC. N. 4 del 15/01/2025 Approvazione Programma Triennale Ed Elenco Annuale OO.PP. Art. 37 D. Lgs. 36/2023 - Allegato I.5 - Annualità 2025/ 2027

8. FONDI E ACCANTONAMENTI

Il comma 6 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti locali debbano costituire un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica come definito dal comma 5 dello stesso articolo, da iscrivere



nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disposizione prevede, inoltre, i tempi e le modalità per l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, stabilendo che gli enti locali iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio;

Il successivo comma 7 disciplina la destinazione del fondo prevedendo che:

- per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;
- per gli enti in disavanzo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione.

Infine, il comma 11 autorizza l'aggiornamento degli schemi di rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali, a fine di consentire le verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o dell'accantonamento al fondo sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap. All'aggiornamento si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2025 con apposito DM.

8.2. Fondo di riserva e di cassa

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno [2025] - euro 13.684 ,00;

anno [2026] - euro 11.000,00;

anno [2027] - euro 11.000,00;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. Il limite dello 0,02 per cento delle spese finali, indicato dall'art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa. Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 13.864,00, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.lgs. n. 267/2000.

Il fondo di riserva di cassa è incluso nel fondo di riserva.

8.3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato che:

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, utilizzando il metodo della media semplice 2019-2023 (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

La quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio è così riassumibile:

- nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia



esigibilità (FCDE) così dettagliato per gli esercizi 2025/2026/2027:

TOTALE GENERALE	1.986.502,85	39.056,23
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.962.502,85	38.803,99
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	24.000,00	252,24

L'Organo di revisione ha verificato:

- la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.
- che l'Ente **ha utilizzato** ha il metodo ordinario;
- che l'Ente per calcolare le percentuali ha utilizzato uno dei tre metodi consentiti come definiti dall'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023.

MSR – media semplice rapporti ultimi anni

- che l'Ente nella scelta del livello di analisi ha fatto riferimento alle seguenti tipologie

Entrate tributarie: IMU e TARI da attività di accertamento e TARI da riscossione ordinaria.

- che la nota integrativa **fornisce** adeguata illustrazione delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Trattasi di entrate da affitti di terreni comunali e locazioni in quanto totalmente incassate a scadenza e proventi da servizi a domanda individuale in quanto incassati prima della fruizione del servizio.

- che l'Ente **non si è avvalso** della c.d. "regola del +1" come da FAQ 26/27 di Arconet e come anche indicato nell'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 (alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023) che prevede la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente;

- l'Ente ai fini del calcolo della media **non si è avvalso** nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

8.4. Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che:

Il fondo passività potenziali è destinato a garantire la copertura delle perdite di società ed enti partecipati. Il testo unico delle società partecipate approvato con d.lgs 175/2016, nel dettare le regole riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche, ha integrato e modificato le disposizioni già recate dall'art. 1, comma 550 e seguenti della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), prevedendo nell'art.21 l'istituzione di un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Sul tema si era già pronunciata la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che con la Delibera



n. 4 /Sezaut/2015/Inpr del 17 febbraio 2015, ha illustrato i contenuti generali della norma e fornito alcune indicazioni per la sua attuazione.

La costituzione del fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati consente di includere nei bilanci degli enti locali gli effetti delle perdite conseguite da tali soggetti, e non immediatamente ripianate. Come sottolineato dalla Corte, il fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;

- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti. L'accantonamento al fondo è effettuato qualora gli organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. Gli importi accantonati nel fondo vincolato saranno nuovamente disponibili qualora l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso risultato si realizza se le perdite conseguite negli esercizi precedenti vengono ripianate dai soggetti partecipati: l'importo accantonato sarà reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

L'ente nella missione 20 ha stanziato il fondo passività potenziali per un importo pari ad euro 5.000,00.

8.5. Fondi per accantonamento per fine mandato del Sindaco

L'ente nella missione 20 ha stanziato un accantonamento per fine mandato del Sindaco per un importo pari ad euro 3.144,33

8.6. Fondo garanzia debiti commerciali

L'Ente al 31.12.2024 non **rispetta** i criteri previsti dalla norma, e pertanto è **tenuto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'Ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nella missione 20, programma 3 **ha stanziato** il fondo garanzia debiti commerciali in riferimento a quanto risulta lo stock dell'importo scaduto e non pagato al 31.12.2024, l'indicatore ritardo annuale di pagamento e pari a 12,86

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali.

L'Organo di revisione ha verificato che è stato calcolato l'importo da accantonare a fondo di Garanzia per debiti commerciali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;



- ha effettuato le attività organizzative necessarie per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Il fondo di garanzia crediti commerciali nasce con la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e risulta essere una sommatoria di accantonamenti annui che gli enti locali debbono fare nei propri bilanci correnti se sussistono determinate condizioni finanziari e monetarie.

In particolare l'accantonamento del fondo risulta essere un prodotto tra due fattori:

1. La percentuale di accantonamento
2. L'imponibile su cui si applica la percentuale di accantonamento.

Ora brevemente si propone un'analisi di entrambi i fattori:

Percentuale di accantonamento: tale grandezza oscilla tra il 5% e l'1% in base alla capacità dell'ente di monetizzare le proprie obbligazioni commerciali;

L'imponibile è dato dalla sommatoria degli stanziamenti di spesa per l'acquisto di beni e servizi non finanziati da risorse con specifico vincolo di destinazione. Per quanto concerne il Comune di Baratili San Pietro i fattori sopra esposti sono così quantificati: Come evidenziato in precedenza, l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103 Titolo 1) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Dalle risultanze aggiornate della Piattaforma Crediti Commerciali del Ministero dell'Economia e Finanze, è emerso quanto segue:

Debito Commerciale Scaduto al 31/12/2023	186.766,19
Debito Commerciale Scaduto al 31/12/2024	52.449,91
Fatture ricevute nel 2024	929.748,46
Indicatore ritardo annuale pagamenti	12,86

- ☐ Debito Commerciale Residuo al 31/12/2024 inferiore del 5% del totale fatture ricevute nel 2024
- ☒ Debito Commerciale Residuo al 31/12/2024 ridotto del 10% rispetto al debito al 31/12/2023
- ☐ Rispetto indicatore pagamenti
- ☒ Pubblicazione del debito residuo sul sito dell'ente
- ☒ Comunicazione a PCC dello stock del debito
- ☒ Comunicazione a PCC dei pagamenti delle fatture

Percentuale da applicare	2 %
Totale capitoli macroaggregato 103	688.632,29
Esclusi	283.535,70
Base stanziamenti per calcolo	405.096,59
Importo Fondo di Garanzia per Debiti Commerciali	8.101,93

Ne consegue che l'Ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per una percentuale di accantonamento pari al 2% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette, come stabilito dalla norma per i tempi medi di ritardo compresi tra gli 11 e i 30 giorni. **In sede predisposizione del bilancio di previsione l'Ente ha appositamente previsto l'accantonamento nella Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" del Fondo di garanzia debiti commerciali, determinato sulla base di quanto previsto per un importo pari a € 8.101,93.**

8.7. Fondi rinnovi contrattuali

Come evidenziato dalla delib. n. 194/2022/PRSE, della Corte dei Conti Lombardia, depositata il 3 novembre, sebbene il principio contabile auspichi – e non obblighi – la costituzione del



fondo, l'accantonamento delle predette risorse nelle more della sottoscrizione del CCNL costituisce un adempimento contabile volto a preservare, in chiave prospettica, la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente (cfr. ex plurimis Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 10/2021/PRSP e 11/2020/PRSP). La spesa di personale per il rinnovo dei contratti è un onere posto ad esclusivo carico del bilancio del Comune (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 6/SSRRCO/CCN/18); peraltro, trattandosi di spesa obbligatoria l'Ente locale non può sottrarsi

all'erogazione delle somme, anche per arretrati, al momento del perfezionamento della tornata negoziale. La "rigidità" dell'onere richiederebbe, pertanto, che gli Enti precostituiscano, attraverso un apposito accantonamento, la provvista finanziaria da utilizzare a copertura della spesa, all'atto della sua manifestazione (i.e., sottoscrizione del CCNL). Pertanto l'ente ha stanziato apposito accantonamento in Bilancio, in via prudenziale.

9. INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

NON SONO PREVISTE NUOVE ASSUNZIONI DI MUTUI.

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Indebitamento	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito (+)	225.616,45	165.133,92	140.634,09	124.227,13	107.113,27
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	60.482,53	24.499,83	16.406,96	17.113,86	17.851,39
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	165.133,92	140.634,09	124.227,13	107.113,27	89.261,88

2027

Residuo Debito 89.261,88

Prestiti Rimborsati 18.190,84

Totale fine anno 71.071,04

L'Organo di revisione ha verificato che l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale **risulta** compatibile per gli anni 2025, 2026 e 2027 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:



Oneri finanziari per amm.to prestiti e rimborso in quota capitale	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri finanziari	13.867,81	11.240,90	10.563,34	9.856,44	9.118,91
Quota capitale	60.482,53	24.499,83	16.406,96	17.113,83	17.851,39
Totale fine anno	74.350,34	35.740,73	26.970,30	26.970,27	26.970,30

2027

Oneri Finanziari 8.779,46

Quota capitale 18.190,84

Totale 26.970,30

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2025, 2026 e 2027 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2022	2023	2024	2025	2026
Interessi passivi	13.867,81	11.240,90	10.563,34	9.856,44	9.118,91
entrate correnti	1.162.052,52	1.677.269,99	1.677.269,99	1.677.269,99	1.677.269,99
% su entrate correnti	1,19%	0,67%	0,63%	0,59%	0,54%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

2027

Interessi passivi 8.779,46

Entrate correnti 1.814.600,47

% su entrate correnti 0,49%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** in bilancio il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di "debiti fuori bilancio".

10. ORGANISMI PARTECIPATI

La seguente tabella mette in evidenza le partecipazioni del Comune di Baratili San Pietro. Il Comune di Baratili San Pietro, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 27.12.2024 ha provveduto alla "Ricognizione delle partecipazioni societarie

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PARTECIPAZIONE DIRETTA	ATTIVITA'
Società partecipata	Gal Terre Shardana S.C.A.R.L. in fallimento	Quota 0,21%	GAL - Programmi di sviluppo locale [In fallimento (non svolge attività)]
Ente strumentale partecipato	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)	Quota 0,0006353%	Organizzazione servizio idrico integrato



10. PNRR

L'Organo di revisione di recente nomina non ha verificato che l'Ente si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR e che la gestione dei progetti del PNRR **non produce** effetti negativi sull'equilibrio di cassa dell'Ente.

L'Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso e da avviare alla data di redazione del presente parere come indicati nella nota integrativa allegata al bilancio di Previsione

11. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2024;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri di parte corrente derivanti dagli investimenti previsti/effettuati;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compresi la modalità di quantificazione e l'aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi cinque anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi (soprattutto quelli dei progetti del PNRR) e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Riguardo agli accantonamenti

Congrua gli stanziamenti della missione 20 come evidenziata nell'apposita sezione.



e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quiquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

12. CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere favorevole espresso sul DUP in data 26/03/2025;
- del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marco Atzei

